

N. 00065/2010 REG.DISP.
N. 00555/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 555 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Bresso Mercedes - Staunovo Polacco Luigina, come in ricorso generalizzate, rappresentate e difese dagli avv. Nicolò Paoletti, Enrico Piovano, Sabrina Molinar Min, con domicilio eletto presso Enrico Piovano in Torino, corso G. Ferraris, 53;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore; Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello, Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati

Uniti, 45;

nei confronti di

Presidente della Regione Piemonte: Cota Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Procacci, con domicilio eletto presso Luca Procacci in Torino, corso V. Emanuele II, 194;

Giovine Michele rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6;

Antonello Angeleri ed altri, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Paolo Forno in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 198;

Botta Marco, ed Altri, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Bertoldini, Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Sara Franchino, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento dell'Ufficio Circoscrizionale per il Piemonte -
provincia di Torino - quale atto presupposto e preparatorio al

conseguente atto di proclamazione degli eletti, con il quale è stata accettata ed ammessa la lista "Pensionati per Cota" lista collegata al candidato presidente per la coalizione di centro destra, onorevole Roberto Cota;

- del provvedimento dell'Ufficio Circostrizionale per il Piemonte istituito presso il Tribunale di Torino, con cui è stato proclamato il consigliere Giovine Michele;

- dell'atto di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Elettorale Centrale costituito presso la Corte di Appello di Torino con il quale in data in data 9 aprile 2010 veniva proclamata l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del listino e si prendeva atto dell'avvenuta proclamazione dei consiglieri regionali per la Regione Piemonte a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 28 e 29 marzo 2010;

- dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circostrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno proclamato i consiglieri eletti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale..

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cota Roberto, di Giovine Michele, di Antonello Angeleri ed Altri, di Botta Marco ed Altri, del Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di intervento di Franchino Sara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 221 e ss. c.p.c.;

Visto l'art. 41 del R.D. 642/1907;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I Sezione, parzialmente pronunciando sul ricorso n. 555/2010 e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così statuisce:

- 1) rigetta tutte le eccezioni preliminari di nullità, inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità, come sollevate dalle parti resistenti;
- 2) estromette dal giudizio il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Torino e gli Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali di Torino, Asti, Alessandria, Cuneo, Biella, Novara, Verbania, Vercelli;
- 3) Assegna alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza di cui al presente dispositivo per consentire la proposizione dinanzi al competente Tribunale, della querela di falso, relativamente all'autenticità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature della lista "Pensionati per Cota", e delle autenticazioni delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 41 del R.D. 17/8/1907, n. 642 e degli

artt. 221 e ss. c.p.c.,

4) Rinvia all'udienza pubblica del 18 novembre 2010 per la verifica dell'interposta querela di falso e per la conseguente sospensione del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Dispositivo letto in udienza il giorno 16 luglio 2010 alle ore 0,55.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 16/07/2010

(Art. 23 bis, comma 6, L. 6/12/1971, n. 1034)

IL SEGRETARIO